NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Art. 4

Qualora la situazione di una Cassa di risparmio o di un Monte di credito su pegno di prima categoria sia tale per cui si renda applicabile la procedura di cui all'art. 1, il Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ha facolta' di disporre che la gestione dell'azienda sia assunta da un commissario, previo sommario processo verbale d'inventario. Questi ha tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni vengono a cessare. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La gestione commissariale permane fino al compimento delle operazioni di incorporazione. Al commissario si applica la disposizione dell'art. 64, comma settimo, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno
Estremi	Legge 14 dicembre 1939, n. 1922
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-sulla-fusione-anche-mediante-incorporazione-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it